

COMUNE DI BARI SARDO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 del Reg.	OGGETTO: Addizionale Comunale Imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF). Variazione aliquote.
Data 27.02.2019	

L'anno duemiladiciannove addì 27 del Mese di Febbraio, alle ore 17:25, nella solita Sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla convocazione di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale

CONSIGLIERI COMUNALI	Presenti	Assenti
MAMELI IVAN - SINDACO	x	
DETTORI VALERIO		x
ANGIUS DIEGO		x
PISCHEDDA ALESSIO		x
MARRAS FILIPPO	x	
CHIAI SALVATORE	x	
BRUNDU ANGELO	x	
BARRILI CRISTIAN		x
ATZENI MARIA LUISA	x	
CASU FABIANA	x	
TODDE FABIO		x
LAI VERONICA	x	
UDA MARIA FRANCESCA		x

PRESENTI N. 7

ASSENTI N. 6

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

- Assume la presidenza il Dr. Mameli Ivan nella sua qualità di Sindaco.
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267), il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Teresa Vella.

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
 - il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile,
- ai sensi degli articoli 49 e 107 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e ss. mm. con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta.

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con Decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i Comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai Comuni ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3).

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

ATTESO che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei Comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del Decreto Legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della Legge n. 220/2010, stabilendo la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012, di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011).

RICHIAMATO in particolare l'articolo 1, comma 11, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo”.

DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 9 del 27/02/2008, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento Comunale sull’addizionale IRPEF che ha fissato un’aliquota unica nella misura di 0,80 punti percentuali per tutte le fasce di reddito.

VISTO l’art 4 del predetto Regolamento ove, al comma 5, si legge: “eventuali variazioni delle aliquote, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente, potranno essere effettuate con deliberazione del Consiglio Comunale”.

EVIDENZIATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 8/03/2018 si è stabilito il superamento dell’aliquota unica dello 0,80 andando ad introdurre una diversificazione delle aliquote sull’addizionale IRPEF col fine di agevolare una più equa ripartizione della pressione fiscale, introducendo per l’annualità 2018, aliquote più basse per i primi due scaglioni di reddito portando l’aliquota dallo 0,8 allo 0,60 per il primo scaglione e 0,70 per il secondo scaglione.

EVIDENZIATO che è intendimento dell’amministrazione comunale apportare un’ulteriore modifica alle aliquote dell’addizionale comunale IRPEF per l’annualità 2019 prevedendo una riduzione maggiore per la fascia di reddito più bassa, di cui, comunque, beneficeranno la maggior parte dei contribuenti, come da schema seguente:

SCAGLIONI DI REDDITO (in euro)	ALIQUOTA
Da 0 a 15.000	0,50%
Da 15.000 a 28.000	0,70%
Da 28.000 a 55.000	0,80%
Da 55.000 a 75.000	0,80%
Oltre 75.000	0,80%

DATO ATTO che la Giunta Comunale con deliberazione n. 175 del 31/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato gli schemi di Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2019/2021 ed allegati.

CONSIDERATO che il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

VISTO il Decreto Ministeriale del 25 gennaio 2019 con il quale è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 per gli Enti Locali.

RITENUTO necessario, per l’anno 2019, modificare l’addizionale comunale all’IRPEF introducendo delle diverse aliquote che variano da un minimo dello 0,50 % per i redditi più bassi fino ad un massimo dello 0,80% per quelli più elevati.

UDITO il Sindaco illustrare la proposta di deliberazione.

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e ss. mm.;
- il D.Lgs. n. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento Comunale sull’addizionale comunale IRPEF;

VISTI e ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario competente in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000 e ss. mm.ii., come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento, che si uniscono allo stesso per farne parte integrante e sostanziale.

ALL’UNANIMITA’ DEI VOTI, resi da n. 7 Consiglieri Comunali presenti e votanti

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI MODIFICARE E APPROVARE, per l'anno 2019, le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF come riportato nel seguente schema:

SCAGLIONI DI REDDITO (in euro)	ALIQUOTA
Da 0 a 15.000	0,50%
Da 15.000 a 28.000	0,70%
Da 28.000 a 55.000	0,80%
Da 55.000 a 75.000	0,80%
Oltre 75.000	0,80%

DI DARE ATTO che la modifica delle aliquote, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, decorre dal 1° gennaio 2019;

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e, comunque, entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Legge n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012,

dopodichè

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata ed unanime votazione, resa da n. 7 consiglieri comunali presenti e votanti,

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e ss. mm., stante l'urgenza di provvedere.

Letto, approvato, sottoscritto

IL SINDACO
Dr. Ivan Mameli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Maria Teresa Vella

il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
Dr. Mameli Ivan

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Maria Teresa Vella

OGGETTO:	Addizionale Comunale Imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF). Variazione aliquote.
-----------------	---

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA <i>Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267</i> FAVOREVOLE	
Data, 24.02.2019	Il Responsabile del Servizio Finanziario Dr.ssa Silvia Congiu

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE <i>Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267</i> FAVOREVOLE	
Data, 24.02.2019	Il Responsabile del Servizio Finanziario Dr.ssa Silvia Congiu

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, all'Albo Pretorio di questo Comune e ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, sul sito web istituzionale di questo Ente, per quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna, 06.03.2019

Bari Sardo, 06.03.2019

IL VICESEGRETARIO
(Dr.ssa Emilia Taccori)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a controllo eventuale, è divenuta esecutiva:

- in data _____ essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione;
- in data _____ essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO COMUNALE

la presente deliberazione è inviata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

Bari Sardo,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

E' copia conforme all'originale

Bari Sardo, lì

IL FUNZIONARIO INCARICATO

COMUNE DI BARI SARDO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 del Reg.	OGGETTO: Imposta Comunale IMU e TASI - Conferma aliquote 2019.
Data 27.02.2019	

L'anno duemiladiciannove addì 27 del Mese di Febbraio, alle ore 17:25, nella solita Sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla convocazione di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale

CONSIGLIERI COMUNALI	Presenti	Assenti
MAMELI IVAN - SINDACO	x	
DETTORI VALERIO		x
ANGIUS DIEGO		x
PISCHEDDA ALESSIO		x
MARRAS FILIPPO	x	
CHIAI SALVATORE	x	
BRUNDU ANGELO	x	
BARRILI CRISTIAN		x
ATZENI MARIA LUISA	x	
CASU FABIANA	x	
TODDE FABIO		x
LAI VERONICA	x	
UDA MARIA FRANCESCA		x

PRESENTI N. 7

ASSENTI N. 6

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

- Assume la presidenza il Dr. Mameli Ivan nella sua qualità di Sindaco.

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267), il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Teresa Vella.

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,

- il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile,

ai sensi degli articoli 49 e 107 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e ss. mm. con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:
 - uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
 - l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
- che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
 - IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 - TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
 - TARI (Tassa Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm., il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ... *"f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;*

VISTO l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 e ss.mm.ii. *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.

CONSIDERATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02 febbraio 2019, con il quale viene differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 marzo 2019.

CONSIDERATO che con Legge n. 145 del 30/12/2018 è stata approvata la Legge di Bilancio 2019 che ha eliminato, per l'anno 2019, "il blocco" degli aumenti delle aliquote e dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29/09/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio Comunale ha previsto in relazione alla TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI – TASI di ridurre, sino all'azzeramento, l'aliquota TASI, per tutti i soggetti passivi, per l'anno 2015.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29/09/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio Comunale ha previsto in relazione all'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA:

- aliquota ordinaria del 7,6 per mille (0,76%);
- aliquota ridotta del 4,0 per mille (0,40%) per l'abitazione principale e per le relative pertinenze del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;
- detrazioni spettanti per l'unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, nell'importo base stabilito dalla suddetta normativa.

DATO ATTO che anche per gli esercizi 2016, 2017, 2018 l'Ente ha confermato con proprie deliberazioni le stesse aliquote IMU e TASI previste per l'esercizio 2015.

DATO ATTO che questo Ente, nonostante la possibilità prevista dalla normativa vigente su richiamata, non intende apportare nessun aumento alle aliquote in questione, ma confermare, per l'anno 2019, le aliquote IMU e TASI determinate per i richiamati anni 2015, 2016, 2017 e 2018.

UDITO il Sindaco illustrare la proposta di deliberazione.

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e ss. mm.;
- il D. Lgs. n. 118/2011, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale generale delle entrate tributarie comunali;
- il vigente Regolamento Comunale IUC;

VISTI e ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario competente in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000 e ss. mm., come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento, che si uniscono allo stesso per farne parte integrante e sostanziale.

ALL'UNANIMITA' DEI VOTI, resi da n. 7 Consiglieri Comunali presenti e votanti.

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

DI CONFERMARE, per l'annualità 2019, la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) nelle aliquote ordinaria e ridotta fissate dalla normativa statale e detrazioni di seguito indicate:

- aliquota ordinaria del 7,6 per mille (0,76%);
- aliquota ridotta del 4,0 per mille (0,40%) per l'abitazione principale e per le relative pertinenze del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;
- detrazioni spettanti per l'unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, nell'importo base stabilito dalla suddetta normativa.

DI CONFERMARE la disciplina della Tassa Sui Servizi Indivisibili - TASI determinata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29/09/2015, esecutiva ai sensi di legge, stabilendo, anche per l'anno 2019, di ridurre, sino all'azzeramento, l'aliquota TASI, per tutti i soggetti passivi.

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e, comunque, entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

dopodichè

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata ed unanime votazione, resa da n. 7 consiglieri comunali presenti e votanti,

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e ss. mm., stante l'urgenza di provvedere.

Letto, approvato, sottoscritto

IL SINDACO
Dr. Ivan Mameli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Maria Teresa Vella

il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
Dr. Mameli Ivan

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Maria Teresa Vella

OGGETTO:	Imposta Comunale IMU e TASI - Conferma aliquote 2019.
-----------------	--

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA <i>Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267</i> FAVOREVOLE	
Data, 24.02.2019	Il Responsabile del Servizio Finanziario Dr.ssa Silvia Congiu

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE <i>Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267</i> FAVOREVOLE	
Data, 24.02.2019	Il Responsabile del Servizio Finanziario Dr.ssa Silvia Congiu

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, all'Albo Pretorio di questo Comune e ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, sul sito web istituzionale di questo Ente, per quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna, 06.03.2019

Bari Sardo, 06.03.2019

IL VICESEGRETARIO
(Dr.ssa Emilia Taccori)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a controllo eventuale, è divenuta esecutiva:

- in data _____ essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione;
- in data _____ essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO COMUNALE

la presente deliberazione è inviata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

Bari Sardo,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

E' copia conforme all'originale

Bari Sardo, lì

IL FUNZIONARIO INCARICATO